

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'assegnazione di indennità di rincarato ai dipendenti,  
ai magistrati, ai Consiglieri di Stato e ai pensionati dello Stato

(dell'11 febbraio 1966)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Per le considerazioni che seguono vi invitiamo a riconoscere una indennità di rincarato ai dipendenti dello Stato, nonché ad adeguare quelle sin qui corrisposte ai pensionati, ai magistrati e ai Consiglieri di Stato.

### I. LA SITUAZIONE ATTUALE

- a) Lo stipendio dei dipendenti dello Stato è stato stabilizzato, con la modificazione 25 marzo 1965 della legge stipendi, retroattiva al 1. settembre 1964, a punti 210 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Lo stesso vale per i magistrati a dipendenza della modificazione 22 giugno 1965 della legge sugli onorari dei medesimi.
- b) Ai Consiglieri di Stato viene versata, in base al DL concernente il carovita del 24 giugno 1964, una indennità dell'8 1/2 %, che compensa il rincarato a punti 209.
- c) Ai pensionati collocati a riposo sino al 31 dicembre 1963 viene corrisposta, in base al DE del 24 giugno 1964, una indennità di rincarato del 5 %, ma almeno di  
Fr. 250,— per i pensionati per invalidità e vecchiaia  
Fr. 150,— per le vedove  
Fr. 50,— per gli orfani  
Fr. 100,— per gli orfani di padre e di madre.

Questa indennità compensa il rincarato a punti 209.

### II. LA REGOLAMENTAZIONE PROPOSTA PER IL 1965

Per l'anno 1965 l'indice medio ha raggiunto punti 214,7 per cui sembra equo stabilire a punti 215 la compensazione del rincarato.

L'indennità che proponiamo ammonta pertanto al 2,5 % per i dipendenti ed i magistrati (differenza 215/210 punti) e al 3 % per i Consiglieri di Stato e i pensionati (differenza 215/209 punti).

Il minimo per i dipendenti è stato calcolato sullo stipendio di Fr. 11.000,—, pari all'incirca al massimo della 18.a classe e ciò per analogia a quanto si è fatto nei precedenti decreti sul carovita.

I pensionati si devono suddividere in quattro categorie e più precisamente :

- a) coloro che sono stati collocati a riposo sino al 31 dicembre 1963 : aumento dell'indennità dal 5 % all'8 %, con minimi calcolati su di uno stipendio di Fr. 9.800,— (massimo della classe 18.a dell'organico anteriore alla modificazione 1. settembre 1964) ;

- b) coloro che sono stati collocati a riposo tra il 1. gennaio ed il 31 agosto 1964 : indennità del 3 %, con minimi calcolati su di uno stipendio di Fr. 9.800,— ;
- c) coloro che sono stati collocati a riposo tra il 1. settembre ed il 31 dicembre 1964 (vigilia della data di entrata in vigore del presente DL) : indennità del 2,5 % con minimi calcolati su di uno stipendio di Fr. 11.000,— (massimo della classe 18.a dell'organico entrato in vigore il 1. settembre 1964) ;
- d) coloro che sono stati collocati a riposo a contare dal 1. gennaio 1965 e che non hanno diritto ad alcuna indennità, poichè la loro pensione è calcolata su di uno stipendio già comprensivo del carovita del 2,5 %.

Allo scopo di semplificare, atteso che il maggior onere è assolutamente trascurabile, le categorie b) e c) sono state fuse in una sola, con versamento della indennità del 3 % e minimi calcolati su Fr. 9.800,—. Rileviamo ancora, a proposito dei minimi previsti per le vedove e gli orfani all'art. 7 del DL allegato, che gli stessi sono superiori a quelli che risulterebbero da un computo esatto eseguito sulla base di uno stipendio di Fr. 9.800,—.

All'art. 6 viene codificato per la prima volta il versamento della indennità di rincarato ai Consiglieri di Stato e ai magistrati pensionati.

L'art. 3 cpv. 1 avvantaggia specialmente i docenti, in conseguenza degli aumenti di anzianità maturati con l'inizio dell'anno scolastico 1965/66.

Con l'art. 11, cpv. 3, vengono riservate espressamente le norme contenute nella modificazione del 25 marzo 1965 della vigente legge sulla Cassa pensioni, secondo cui le situazioni acquisite quo a guadagno assicurato, pensioni e supplemento fisso sarebbero state compensate con futuri aumenti di carovita.

### III. LA REGOLAMENTAZIONE PROPOSTA PER IL 1966 E IL 1967

Con l'allegato DL proponiamo di innovare rispetto alla procedura sin qui seguita.

Analogamente a quanto fatto ad esempio dalla Confederazione già dal 1962, chiediamo al Gran Consiglio di delegare al Consiglio di Stato la facoltà di fissare l'indennità di rincarato per gli anni 1966 e 1967.

La soluzione proposta ha l'indubbio pregio di apportare una notevole semplificazione e di garantire la tempestività nel riconoscimento del rincarato, evitando un iter parlamentare che comporta sempre un certo ritardo ed alleggerendo il lavoro del Legislativo. D'altro canto, è improbabile un indice medio del costo della vita al disotto della media 1965 per l'anno prossimo.

La necessità di compensare l'ulteriore rincarato, in consonanza con quanto praticato ormai da anni, appare pacifica. Si tratta dunque esclusivamente di determinare il quantum.

L'innovazione non sminuisce le prerogative del Legislativo in quanto la delega è limitata nel tempo e la libertà di azione dell'Esecutivo, strettamente condizionata da dati matematici, si esplica nei limiti e modalità che seguono.

Si prevede, per il 1966, il versamento mensile di indennità uguali a quelle del 1965. A fine 1966, se l'evoluzione del costo della vita lo giustificherà, il Consiglio di Stato, mediante decreto esecutivo, verserà una indennità di rincarato unica a conguaglio.

Per il 1967 si procederà in modo analogo, verrà cioè versata una indennità mensile ricorrente pari a quella riconosciuta nel 1966 e inoltre, a fine 1967, potrà venire versata una indennità unica a conguaglio. Per il calcolo dei minimi si applli-

cheranno gli stessi criteri usati per il 1965; lo stesso avverrà sul massimo della 18.a classe e non assumendo come base di partenza i minimi, in parte maggiorati, stabiliti con il DL allegato.

La nuova regolamentazione per il 1966 e il 1967 presuppone naturalmente che non intervengano nel frattempo modificazioni delle norme vigenti in materia di stipendi e prestazioni della Cassa pensioni.

Caso contrario, le eventuali modificazioni contempleranno norme abrogative.

Osserviamo da ultimo che le proposte concernenti il 1965 accolgono pienamente le richieste formulate dal Fronte Unico dei dipendenti statali e dei docenti (in seguito FU). Per quanto concerne invece il 1966 il FU aveva proposto il versamento di una indennità del 4 % (minimo Fr. 440,—) per i dipendenti e del 9,5 % (con minimi di Fr. 475,—; 285,—; 95,— e 190,—) per i pensionati, con compensazione del rincaro a punti 218.

Nel proporvi la nuova soluzione che abbiamo sopra esposto e che dovrebbe regolare la corrisponsione dell'indennità di carovita sino alla fine del 1967 (nuova soluzione indubbiamente favorevole ai dipendenti e che interviene per spontanea iniziativa del Consiglio di Stato) non abbiamo ritenuto di dover accogliere la richiesta del FU per il 1966, e ciò per i seguenti motivi:

- a) con ambedue le soluzioni viene garantita la compensazione integrale del rincaro per l'anno 1966. L'unica differenza sta nei termini in cui viene eseguito il versamento: con il DL allegato esso avviene a contare dal gennaio 1966, nella misura del 2,5 %, con conguaglio a fine anno; con la proposta del FU si sarebbe versato il 4 %, con un conguaglio meno cospicuo a fine anno;
- b) la soluzione da noi proposta rappresenta semplicemente l'applicazione della nuova regolamentazione a contare dal 1966. Anche con la proposta del FU il nuovo sistema avrebbe comunque esplicito i propri effetti a contare dal 1967, con il pieno accordo, già dichiarato sin d'ora, da parte di quest'ultimo;
- c) la nuova regolamentazione viene applicata, con il consenso delle associazioni dei dipendenti, da parte della Confederazione e di diversi Comuni del Cantone;
- d) la transitoria differenza mensile per il dipendente (e molti preferiscono d'altra parte percepire un più sostanzioso conguaglio a fine anno) è di poca entità; per lo Stato si traduce invece in un non indifferente risparmio di interessi e contribuisce a non indebolire la liquidità nel corso dell'anno.

Effetti che non sono da minimizzare o sottovalutare, avuto riguardo all'attuale situazione delle pubbliche finanze;

- e) con i precedenti DL sul carovita lo Stato non ha mai certo disatteso (come anche in tutte le recenti modificazioni delle leggi organiche) le legittime aspettative dei propri dipendenti, anzi, ha spesso concesso qualcosa in più della compensazione del rincaro.

Sembra pertanto che, riconosciuti, con il pieno accordo del FU, il principio della compensazione integrale del rincaro e l'opportunità di introdurre la nuova regolamentazione proposta, non si operi assolutamente a pregiudizio del personale non accogliendo questa richiesta meramente accessoria;

- f) notiamo da ultimo come l'indice svizzero dei prezzi al consumo, per unanime riconoscimento (e lo attestano gli studi in corso per la riforma del sistema di computo) è soltanto indicativo e non riflette in modo soddisfacente l'andamento del costo della vita. Esso deve pertanto venire considerato in tale senso e non gli si può attribuire una precisazione matematica dalla quale non ci si possa legittimamente scostare.

IV. CONSEGUENZE FINANZIARIE (PER IL 1965)

1. Base di computo per il calcolo dell'indennità di carovita

a) Impiegati Sezione strade naz. (all'80 %)			
— stipendio base	Fr.	192.800,—	
— indennità famiglia	Fr.	4.000,—	
— indennità figli	Fr.	6.100,—	Fr. 203.000,—
b) Impiegati Arsenale cant. (al 10,2 %)			
— stipendio base	Fr.	58.000,—	
— indennità famiglia	Fr.	1.800,—	
— indennità figli	Fr.	2.800,—	Fr. 63.000,—
c) Per tutti gli altri impiegati (esclusi CCC, assicuraz. malattie, Cassa disoccupazione) e i docenti cantonali			
— stipendio base	Fr.	45.428.971,25	
— indennità famiglia	Fr.	899.804,20	
— indennità figli	Fr.	1.387.324,30	Fr. 47.750.000,—
d) Per docenti delle scuole elementari e delle case dei bambini (sussidio medio del 65 %)			
— stipendio base, indennità famiglia, indennità figli			Fr. 7.740.000,—
e) Gratificazioni per venticinquesimi e trentacinquesimi			
			Fr. 140.000,—
Totale della cifra 1 (lettere a+b+c+d+e)			Fr. 55.896.000,—

2. Onere annuo per indennità di carovita ai dipendenti (1965)

a) carovita 2,5 %	Fr.	1.397.400,—	
b) AVS	Fr.	35.460,—	
c) assicuraz. infortuni	Fr.	3.000,—	Fr. 1.435.860,—

3. Maggior onere annuo per indennità di carovita ai pensionati

Fr. 180.000,— Fr. 1.615.860,—

4. Quota dell'8 % per la Cassa pensioni (su circa Fr. 1.000.000.—, pari al 2,5% di Fr. 40.000.000.— di guadagni assicurati attuali)

Fr. 80.000,—

Totale generale (cifra 2 + 3 + 4)

Fr. 1.695.860,—

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

Beati

**DECRETO LEGISLATIVO**  
concernente l'assegnazione di indennità di rincarò  
ai dipendenti e ai pensionati dello Stato

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 11 febbraio 1966 n. 1347 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

**I. INDENNITA' DI RINCARO PER IL 1965**

**A) Dipendenti dello Stato e Docenti**

**Art. 1.**

<sup>1</sup>Viene versata una indennità di rincarò agli impiegati e ai docenti che ricevono uno stipendio mensile e che al 1. gennaio 1966 si trovano ancora in servizio o beneficiano, essi stessi o i loro superstiti, di una prestazione della Cassa pensione o della Cassa risparmio che non sia quella di cui agli articoli 9, 10 e 12 della legge sulla Cassa pensioni del 9 luglio 1963.

**Diritto alle prestazioni**

<sup>2</sup>Alle medesime condizioni sono pure ammessi al beneficio delle indennità di rincarò i Consiglieri di Stato e i magistrati.

<sup>3</sup>Gli stipendi versati per prestazioni limitate ad alcune ore al giorno o ad alcuni giorni alla settimana non sono considerati stipendi mensili, anche se versati mensilmente.

<sup>4</sup>L'indennità viene versata anche sui compensi orari e mensili degli incaricati di insegnamento indipendentemente dalle ore settimanali di lavoro.

<sup>5</sup>Le prestazioni che fanno oggetto di contratto speciale sono escluse dal presente decreto.

**Art. 2.**

<sup>1</sup>L'indennità è pari al 2,5 % dello stipendio base, comprese le indennità di famiglia e per figli ed i supplementi di stipendio previsti dall'art. 4 della legge 5 novembre 1954 sugli stipendi, ma almeno, per lo stipendio base, a Fr. 275,— annui.

**Importo**

<sup>2</sup>Per i Consiglieri di Stato l'indennità è pari all'11 1/2 %.

**Art. 3.**

<sup>1</sup>Quale base di computo fanno stato lo stipendio, le indennità ed i supplementi versati per il mese di dicembre 1965, rispettivamente, per chi è stato pensionato, quelli versati per l'ultimo mese di servizio.

**Computo della indennità**

<sup>2</sup>Per i dipendenti di cui all'art. 1, cpv. 4 il computo viene eseguito in base al compenso effettivo ricevuto.

**Art. 4.**

<sup>1</sup>L'indennità per i docenti delle scuole elementari e per le case dei bambini sono pagate integralmente dai Comuni e rispettivamente dalle Amministrazioni delle case dei bambini.

**Scuole elementari e case dei bambini**

<sup>2</sup>Il Cantone rimborsa la sua parte nella stessa misura e nel medesimo modo dei sussidi scolastici.

## B) Pensionati dello Stato

### Art. 5.

#### Diritto alle prestazioni

<sup>1</sup> Riservati i capoversi 2 e 3 chi ha diritto a prestazioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato riceve una indennità di rincarato.

<sup>2</sup> Ai pensionati docenti l'indennità è calcolata unicamente sulla pensione stabilita in base al guadagno assicurato previsto dall'organico cantonale, esclusi i supplementi di stipendio assegnati dai Comuni.

<sup>3</sup> Ai docenti pensionati delle scuole professionali, commerciali o altre, rette da disposizioni esclusivamente comunali, ai dipendenti di enti pubblici iscritti nella Cassa pensioni in base alla legge sulla Cassa pensioni ed agli assicurati esterni, lo Stato non assegna indennità di rincarato.

### Art. 6.

#### Consiglieri di Stato e magistrati

<sup>1</sup> Per i Consiglieri di Stato ed i magistrati che beneficiano della pensione l'indennità di rincarato è corrisposta applicando per analogia le norme del presente decreto legislativo e di quelli precedenti che regolano il versamento dell'indennità di rincarato ai pensionati.

<sup>2</sup> In caso di applicazione degli articoli 6 del DL 23 giugno 1965 o dell'art. 16 della legge 19 dicembre 1963 (per i Consiglieri di Stato), rispettivamente dell'art. 14 del DL del 9 luglio 1963 (per i magistrati), l'indennità di rincarato viene calcolata sulla somma delle due pensioni, previa maggiorazione della prima pensione di una indennità di rincarato corrispondente all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo dalla fine del mese precedente la elezione a Consigliere di Stato, rispettivamente a magistrato, sino alla fine del mese in cui inizia il diritto alla pensione complessiva.

### Art. 7.

#### Importo

<sup>1</sup> Sulla pensione percepita, escluso il supplemento previsto dalla legge sulla Cassa pensioni e compresa l'eventuale indennità di rincarato versata prima del 1. gennaio 1964, tutti i pensionati collocati a riposo sino al 31 dicembre 1963 ricevono una indennità di rincarato dell'8%.

<sup>2</sup> L'indennità annua deve essere almeno:

- a) di Fr. 400,— per i pensionati per invalidità e vecchiaia;
- b) di Fr. 240,— per le vedove;
- c) di Fr. 80,— per gli orfani;
- d) di Fr. 160,— per gli orfani di padre e madre.

<sup>3</sup> Per i pensionati collocati a riposo tra il 1. gennaio 1964 e il 31 dicembre 1964 l'indennità di rincarato è del 3% ma almeno di:

- a) di Fr. 150,— per i pensionati per invalidità e vecchiaia;
- b) di Fr. 90,— per le vedove;
- c) di Fr. 30,— per gli orfani;
- d) di Fr. 60,— per gli orfani di padre e madre.

### Art. 8.

#### Modalità di pagamento

<sup>1</sup> L'indennità di rincarato è pagata ogni mese con la pensione; lo Stato rimborsa semestralmente le indennità anticipate della Cassa pensioni.

<sup>2</sup> Allorché una persona beneficia di diverse prestazioni della Cassa pensioni, l'indennità di rincarato è calcolata sul totale di tali prestazioni.

## II. INDENNITA' DI RINCARO PER GLI ANNI 1966 E 1967

### Art. 9.

<sup>1</sup> Le indennità di rincarato per gli anni 1966 e 1967 comprendono una indennità mensile ricorrente e una eventuale indennità unica a conguaglio.

**Indennità di rincarato per il 1966 e il 1967**

<sup>2</sup> Per l'anno 1966 l'indennità di rincarato ricorrente è uguale all'indennità di rincarato corrisposta nel 1965. Alla fine del 1966 il Consiglio di Stato decreta il versamento di una indennità unica a conguaglio, se l'evoluzione del costo della vita lo giustifica.

<sup>3</sup> Per il 1967 l'indennità di rincarato ricorrente è uguale all'indennità di rincarato corrisposta nel 1966. Alla fine del 1967 il Consiglio di Stato decreta il versamento di una indennità unica a conguaglio se l'evoluzione del costo della vita lo giustifica.

<sup>4</sup> Per i Consiglieri di Stato e i magistrati valgono per analogia i disposti dei precedenti capoversi.

### Art. 10.

<sup>1</sup> Hanno diritto all'eventuale indennità unica per il 1966 e il 1967 soltanto i dipendenti dello Stato e i docenti che, al 1. dicembre del rispettivo anno adempiranno i requisiti di cui all'art. 1, cpv. 1 del presente decreto.

**Diritto alla indennità unica**

<sup>2</sup> Sono inoltre applicabili per analogia gli art. 1, 4, 5, 6 e 8 del presente decreto.

## III. DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 11.

<sup>1</sup> E' abrogato il decreto legislativo del 24 giugno 1964 concernente l'assegnazione di indennità di rincarato ai dipendenti e pensionati dello Stato.

**Disposizioni transitorie e abrogazioni**

<sup>2</sup> Resta in vigore per gli attuali beneficiari l'art. 13 del decreto legislativo del 9 ottobre 1961 concernente l'assegnazione di indennità di rincarato ai dipendenti e pensionati statali.

<sup>3</sup> E' riservato l'art. 3, cpv. 1 e 3 della legge 25 marzo 1965 che modifica quella sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 9 luglio 1963.

<sup>4</sup> L'art. 3, cpv. 3 della legge 25 marzo 1965 che modifica quella sulla Cassa pensioni è applicabile anche ai pensionati collocati a riposo tra il 1. settembre e il 31 dicembre 1964 che hanno fruito del disposto dell'art. 3, cpv. 1, primo alinea di detta legge.

### Art. 12.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1965.

**Entrata in vigore**

